

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG	- un'assicurazione che garantisca il credito e/o	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
	- un altro contratto per un servizio accessorio	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Se sì, di seguito il dettaglio dei servizi obbligatori (con relativo importo)			
Descrizione servizio		Importo servizio*	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	

*Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi, l'IVA è inclusa.

3.1 COSTI CONNESSI	
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito (Tutti i valori indicati sono da intendersi IVA esclusa salvo differente ed esplicita indicazione):	
Spese di istruttoria	€ []
Bollo contrattuale	€ 16,00 - l'importo può variare in caso di modifiche a norma di legge
Spese di incasso canone	€ []
Spese di invio del rendiconto e documento di sintesi periodico	In formato cartaceo: € 1,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00 In formato telematico: € 0,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00
Spese per la richiesta di conteggio di estinzione anticipata	€ 0,00 (se estinzione anticipata perfezionata) € 5,00 (se estinzione anticipata non perfezionata)
Spese per richiesta proroga delle scadenze del canone	€ 5,00
Spese di invio comunicazioni richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni comunicazione
Spese per il rilascio di copia ulteriore dei documenti contrattuali e/o di fatture non obbligatorie richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni copia
Arrotondamento del canone	Per eccesso fino al massimo dell'Euro superiore
Spese per accodamento / salto canone	€ 10,00 per ogni canone accodato
Costo supero chilometrico	€ [] per Km (ove previsto, a seconda della tipologia di finanziamento)
Spese per protesto per assegno bancario	In misura pari all'importo addebitato dall'istituto di credito
Spese per la prestazione del servizio di pagamento della Tassa Automobilistica, ove previsto	€ 5,00
Spese per subentro/rinnovo/proroga Autoveicoli/Veicoli Commerciali	€ 250,00 oltre spese richieste dalle Agenzie autorizzate per l'aggiornamento della documentazione
Spese per gestione furto Autoveicoli/Veicoli Commerciali	€ 130,00
Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (costo per ciascuna contravvenzione)	€ 20,00
Spese di autorizzazione all'espatrio	€ 5,00
Spese per passaggio proprietà per Autoveicoli/Veicoli Commerciali al termine del Leasing	€ 280,00 comprese spese di voltura richieste dalle Agenzie autorizzate
Penale per ritardata restituzione del Veicolo e/o documentazione richiesta dalla legge (es. carta di circolazione, certificato di proprietà, ecc.) e/o di quella comprovante l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica per tutta la durata del Contratto di Leasing	Importo pari al valore del canone di Leasing maggiorato del 40%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del Contratto di Leasing e l'effettiva restituzione del Veicolo al Concedente
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto del credito possono essere modificati	I costi relativi all'invio del rendiconto periodico potranno variare a seconda della modalità di invio scelta dall'Utilizzatore. L'Utilizzatore può variare la modalità di invio in qualsiasi momento nel corso del contratto. Il Concedente, in caso di giustificato motivo, potrà modificare le condizioni contrattuali ed economiche del Contratto di Leasing, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data di applicazione della condizione variata; tali variazioni non possono riguardare i tassi di interesse applicati. L'Utilizzatore potrà recedere dal Contratto di Leasing, in caso di variazioni, entro la data prevista per l'applicazione della condizione variata, senza penalità e spese e secondo le condizioni praticate precedentemente, provvedendo all'estinzione del debito entro 15 giorni dalla comunicazione di recesso al Concedente. Qualora l'Utilizzatore non eserciti il predetto diritto di recesso le modifiche si ritengono accettate.
Spese notarili	Non applicabile.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Cliente-Utilizzatore (ad esempio vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i>	Il ritardato pagamento di qualunque somma dovuta, senza necessità di costituzione in mora, espone l'Utilizzatore al rischio di essere segnalato in Banche dati pubbliche e private e comporta l'applicazione di interessi di mora pari al 7,5 % annui, calcolati sull'importo a debito per tutta la durata del ritardato pagamento e comunque in misura non superiore ai limiti della Legge 108/1996. Nei casi sopra indicati all'Utilizzatore possono essere altresì addebitate, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno: - le spese per insoluto, pari all'importo addebitato al Concedente dalla banca; - le spese per azioni di recupero stragiudiziale, sostenute per intervento del personale del Concedente e/o di società di recupero esterne e/o Studi Legali incaricati dallo stesso, pari al 10% dell'importo scaduto e comunque in misura non superiore ad € 300,00 ciascuna; - le spese per azioni di recupero giudiziale, secondo quanto liquidato nei relativi provvedimenti giudiziali.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Altri eventuali costi	In caso di perdita totale, sottrazione e incendio del veicolo, ovvero in caso di deterioramento che lo renda inservibile, per qualsiasi causa e ancora in caso di risoluzione del contratto da parte del Concedente, quest'ultimo ha facoltà di richiedere il pagamento in unica soluzione del "valore attuale" – da calcolare sulla base del tasso di attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del Contratto di Leasing – di tutti gli importi contrattualmente previsti a carico dell'Utilizzatore (e non pagati) sino al termine della locazione finanziaria e del Valore di Riscatto come definito nel Contratto di Leasing, al netto dell'eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del veicolo. È fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore dell'Utilizzatore.
Diritto di recesso	NO Ai sensi dell'art. 122, co. 3, del Testo Unico Bancario, ai contratti di locazione finanziaria che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applicano le previsioni sul diritto di recesso di cui all'art. 125-ter, commi da 1 a 4 del TUB.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	L'Utilizzatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o parte, l'importo dovuto al Concedente facendone espressa richiesta e previa immediata restituzione del Veicolo. Il Concedente determina il capitale residuo attualizzando le rate a scadere al tasso annuo nominale indicato in frontespizio e detraendo le spese di incasso delle rate future ed eventuali rate di premi assicurativi a scadere, secondo quanto previsto dalle condizioni delle relative coperture assicurative. L'Utilizzatore deve versare al Concedente un indennizzo calcolato in base alla durata residua del Contratto di Leasing pari a: - l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è superiore ad un anno; - lo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è pari od inferiore ad un anno. L'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che l'Utilizzatore avrebbe pagato per la durata residua del Contratto di Leasing e non sarà richiesto se il rimborso anticipato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	Se la richiesta di Locazione Finanziaria è stata rifiutata dopo aver consultato una banca dati, il richiedente ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della richiesta e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.
Diritto a ricevere una copia del contratto di credito <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	L'Utilizzatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.
Periodo di validità dell'offerta	La presente offerta è valida fino al termine del mese in corso.
Reclami, ricorsi, tentativo di conciliazione	L'Utilizzatore, in caso di controversia relativa al Contratto di Leasing, può: a) presentare un reclamo al Concedente, via mail a: customer.care@jlrfinancialservices.com , con lettera raccomandata A/R all'indirizzo: FCA Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - C.so Agnelli 200 -10135 Torino, per fax al numero 011/3797170, via PEC all'indirizzo: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com . Il Concedente deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento; b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se l'Utilizzatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta. Per informazioni sull'ABF si possono consultare i siti web www.fcabank.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia; c) attivare una procedura di mediazione per trovare un accordo con il Concedente. La mediazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Il procedimento di mediazione verrà effettuato, quale condizione di procedibilità del giudizio, avanti al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio ed in conformità al Regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54 -tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it ; d) in caso di mancato accordo, ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per informazioni relative al presente documento rivolgersi all'INTERMEDIARIO DEL CREDITO identificato nella SEZ. 1 del presente modulo oppure consultare il sito www.fcabank.it nella sezione "CHIARIMENTI PRECONTRATTUALI" per inoltrare le vostre richieste direttamente alla Società.

